

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3708 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale (con allegati).

Allegati

**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE-LAVORO E SOCIALE**

Introduzione

1. Il presente Programma ha lo scopo di sostenere la diffusione della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale, quale strumento di espansione della base produttiva, di sviluppo del sistema di protezione e integrazione sociale legato al territorio, nonchè quale opportunità di creazione di nuova occupazione.
2. A tale scopo nel progetto presentato dalle nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali e loro consorzi devono risultare coinvolti:
 - a. il promotore, che ha il compito di promuovere il progetto e svolgere mansioni di tutoraggio nella fase di avvio della nuova iniziativa;
 - b. il Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione, le Banche o altro Intermediario finanziario di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993, che intervengono in qualità di soci sovventori nella nuova cooperativa;
 - c. Enti pubblici o Soggetti privati in grado di apportare specifiche risorse e competenze.
3. Sono ammissibili i progetti di creazione e sviluppo di nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali aventi la dimensione di PMI ai sensi della normativa comunitaria.
4. Il presente Programma disciplina due distinti regimi di aiuto, il primo (Titolo I) ai sensi del Reg. CE 70/2001, il secondo (Titolo II) ai sensi del Reg. CE 69/2001, con i quali vengono rispettivamente disciplinate le modalità per la concessione di aiuti agli investimenti iniziali delle nuove cooperative o di loro consorzi e le modalità per la concessione di aiuti per le spese di gestione sostenute nei primi tre esercizi in cui le cooperative o i loro consorzi operano.

Titolo I (Regime di aiuto agli investimenti)

a. Riferimenti normativi

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001, il regime di aiuto afferente al presente Programma e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.

b. Tipologia di iniziativa

Sono ammissibili, nei limiti e nelle forme indicate alle lettere successive, i progetti di creazione e sviluppo di nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali.

c. Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari sono le nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali e loro consorzi (di seguito tutte indicate come "nuove cooperative") costituite ai sensi dell'art. 2511 (modifica D. Ig.n. 6 del 17.01.03) ed iscritte nel Registro prefettizio nella Sezione "Cooperative di produzione-lavoro" e nella Sezione "Cooperative Sociali".

Sono considerate "nuove" le cooperative che si sono costituite nel corso dell'anno relativo all'apertura del bando e quindi non hanno approvato e depositato il primo bilancio e quelle che, pur esistenti ed attive da più anni, non abbiano superato, nei due esercizi precedenti quello di presentazione della domanda, un volume di affari di 500.000 euro per ciascun esercizio.

La sede operativa della nuova cooperativa deve essere localizzata nel territorio della regione Campania.

Le nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali e loro consorzi (di seguito tutte indicate come "nuove cooperative") costituite ai sensi dell'art. 2511 (modifica D. Ig.n. 6 del 17.01.03) ed iscritte nel Registro prefettizio nella Sezione "Cooperative di produzione-lavoro" e nella Sezione "Cooperative Sociali" devono essere in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa.

Ai fini del presente Programma per la definizione di "Piccola e Media Impresa", si fa riferimento, fino al 31 Dicembre 2004, alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4), e, dal 1 Gennaio 2005, alla "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Ai trasporti e alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
 - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
 - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro;
5. Al "funzionamento".

Sono altresì esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria.

Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono escluse, inoltre, dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

d. Requisiti di ammissibilità

L'iniziativa proposta dalle "nuove cooperative" è ammissibile alle agevolazioni solo se prevede la partecipazione di un promotore che deve assumere la funzione di promozione del progetto presentato dalla nuova cooperativa o dal consorzio e di tutoraggio nella fase di avvio della nuova iniziativa, individualmente o in collaborazione con altri partner.

Il promotore deve avere i seguenti requisiti:

- 1) essere identificato in una cooperativa o in un consorzio di cooperative, portatore di un'esperienza, nel settore di attività della "nuova cooperativa" che presenta il progetto, almeno quinquennale;
- 2) non deve avere subito perdite negli ultimi due esercizi, così come attestato dagli ultimi due bilanci presentati;
- 3) deve avere un fatturato negli ultimi due esercizi pari a:
 - 700.000 euro in caso di cooperative sociali;
 - 1.500.000 euro in caso di cooperative di produzione-lavoro;

L'iniziativa proposta dalla "nuova cooperativa" deve prevedere inoltre la partecipazione nel capitale sociale di almeno uno dei seguenti soggetti:

- a. il Fondo per lo sviluppo della cooperazione, le banche o altro intermediario finanziario di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993, che intervengono in qualità di soci sovventori nella nuova cooperativa;
- b. eventuali partner rappresentati da Enti pubblici o soggetti privati in grado di apportare specifiche risorse e competenze.

Tali soggetti acquisiscono la partecipazione al capitale della "nuova cooperativa" secondo le normali procedure del mercato.

In ogni caso il contributo della "nuova cooperativa" agli investimenti previsti nel progetto non potrà essere inferiore al 25% della spesa ammissibile

e. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in contributi in conto capitale concessi alla "nuova cooperativa" in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 70/2001 pubblicato sulla GUCE L n. 10 del 13.01.2001.

Il massimale dell'intensità dell'aiuto è pari al 35% ESN + 15% ESL dei costi ammissibili e non può essere superiore a tre volte il capitale sottoscritto e versato dai soci, tra i quali devono intervenire quali soci sovventori il Fondo per lo sviluppo della cooperazione, le banche o altro intermediario finanziario ed il promotore.

In ogni caso tale contributo non potrà superare Euro 300.000;

Tale limite è elevato ad euro 500.000 purché sussistano le seguenti condizioni:

- a. costituzione di una "nuova cooperativa" di produzione-lavoro tra dipendenti di un'impresa sottoposta a procedure concorsuali, al fine di conservare il patrimonio professionale dei lavoratori e garantire la continuità occupazionale degli stessi.
- b. sottoscrizione del capitale sociale mediante conferimento del TFR.

f. Spese ammissibili

1. Il progetto indicato nella domanda di agevolazione deve avere ad oggetto le seguenti tipologie di spesa:

a) immobilizzazioni materiali:

- 1) Terreni, nella misura del 10% della spesa ammissibile;
- 2) Edifici, nella misura del 20% della spesa ammissibile;
- 3) Impianti;
- 4) Macchinari;

b) immobilizzazioni immateriali (costi necessari all'acquisizione di tecnologia);

c) consulenza ed altri servizi ed attività (spese di promozione, supporto organizzativo, e tutoraggio relativi allo start-up della nuova cooperativa e di monitoraggio e assistenza tecnica nella fase di verifica dell'investimento);

2. Gli investimenti di cui alla lettera a), punti 3) e 4) devono essere relativi a beni di nuova fabbricazione.
3. Per le spese di cui alla lettera c), sostenute dall'impresa per la consulenza e gli altri servizi erogati dal soggetto promotore, l'entità del contributo è pari al 50% ESL dei costi dei sostenuti e comunque non può superare euro 50.000;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art. 298 del D.P.R. 16.12.92, n.495, sono definiti come macchine operatrici.
5. Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 10.
6. Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione. Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai

fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione.

g. Vincoli

1. Il capitale sociale, sulla base del quale viene erogato il contributo, non può essere ridotto nei 5 anni successivi all'erogazione, se non a fronte della restituzione della corrispondente quota di contributo. Il subentro di nuovi soci in luogo dei precedenti, quando non comporti riduzione del capitale, non produce l'obbligo di restituzione.
2. Il contributo non è in nessun caso utilizzabile a copertura di perdite di esercizio.
3. Non è consentita al medesimo promotore la consulenza in altri progetti, se per i progetti già presentati, per i quali risulta promotore, non è stata raggiunta la fase di erogazione dei contributi.
4. E' fatto obbligo alla nuova cooperativa di non alienare, cedere o distrarre gli investimenti agevolati per il periodo di cinque anni dalla data della domanda di erogazione.
5. E' fatto obbligo alla nuova cooperativa di non utilizzare gli investimenti agevolati al di fuori del territorio della regione Campania per il periodo di cinque anni dalla data della domanda di erogazione.
6. I beni agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche, definita come aiuto di stato. Pertanto, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non risulta possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del presente strumento agevolativo per i medesimi beni. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia.

h. Modalità di ammissione alle agevolazioni

La procedura prevista per tale regime di aiuto è una procedura a Bando.

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere:
 - a. compilata dalla nuova cooperativa utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it)
 - b. sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante della nuova cooperativa.
2. Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i sottoscrittori relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
3. La domanda deve essere trasmessa dalla nuova cooperativa alla Regione Campania a mezzo raccomandata a.r., nei termini temporali indicati di volta in volta nell'apposito Bando emanato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC.
4. Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta rilasciata all'atto della consegna.
5. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere allegato:
 - a. estratto del Libro soci con relativa anagrafica e quote datato non oltre i 30 giorni precedenti la domanda di agevolazione;
 - b. dichiarazione del legale rappresentante che attesti che il capitale sociale non risulti intaccato da perdite pregresse ed in corso al momento della domanda di agevolazione.
6. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il progetto di impresa debitamente compilato. Dal progetto devono risultare in modo chiaro e completo:
 - a. le caratteristiche ed il dimensionamento della nuova iniziativa imprenditoriale che si intende avviare, nonché i fattori che ne rendono probabile la buona riuscita;
 - b. la presenza di una domanda insoddisfatta pubblica o privata, potenziale o espressa, tale da giustificare l'avvio o lo sviluppo dell'iniziativa;
 - c. i contatti ed eventualmente gli accordi intrattenuti con le amministrazioni locali in funzione dell'attuazione del progetto;

- d. le modalità di individuazione, aggregazione e coinvolgimento della base sociale in tutte le fasi dell'iniziativa, a partire dalla messa a punto del dettaglio del piano di impresa;
- e. Una scheda descrittiva del Promotore che attesti il possesso dei requisiti richiesti al soggetto promotore, nonché gli ultimi due bilanci presentati dal promotore stesso;
- f. le forme di supporto, assistenza e partenariato garantite dal promotore;
- g. le caratteristiche, la solidità, l'esperienza e l'affidabilità dell'ente proponente, del promotore, dell'ente finanziario partner ed in generale di tutti i soggetti che concorrono al progetto;
- h. i contenuti, le modalità, le fasi ed i tempi della realizzazione del progetto;
- i. il budget di spesa ed il piano finanziario generale del progetto, nonché quello specifico della nuova iniziativa imprenditoriale; tutti i documenti finanziari precedentemente menzionati devono avere una proiezione triennale;
- j. le modalità di capitalizzazione da parte dei soci e le modalità di intervento dell'ente finanziario;
- k. studio di fattibilità tecnica;

i. Modalità di valutazione e selezione dei progetti

- 1. La procedura prevede la valutazione da parte degli uffici regionali dei requisiti formali, della completezza della documentazione e della completezza dei progetti presentati.
- 2. Alle iniziative vengono assegnati i punteggi, in base alla partecipazione al capitale sociale della nuova cooperativa dei diversi partner possibili:
 - Promotore rappresentato da cooperativa già attiva da anni ed in grado di sostenere ed accompagnare la fase di promozione, start-up e sviluppo della nuova cooperativa;
 - Fondo per lo sviluppo della cooperazione, banche o altro intermediario finanziario;
 - Enti pubblici o soggetti privati.

Il calcolo dei punteggi è effettuato secondo i criteri riportati nell'allegato 1.

- 3. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale, nel termine di 60 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della graduatoria secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I soggetti ammessi alla graduatoria sono agevolati - secondo l'ordine di graduatoria - seguendo l'ordine decrescente e fino ad esaurimento dei fondi.
- 4. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, si procede all'assegnazione delle relative risorse con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

j. Realizzazione degli investimenti

- 1. Gli investimenti indicati nella domanda di ammissione alle agevolazioni devono essere realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni entro i 12 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse;
- 2. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
 - a) *beni materiali*: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - b) *beni immateriali, servizi, consulenze e certificazioni*: quando sono consegnati/effettuati, fatturati e pagati.

k. Modalità di erogazione delle agevolazioni

- 1. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla trasmissione da parte della nuova cooperativa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente articolo 12 - alla Regione Campania, sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della Domanda di erogazione, unitamente alla documentazione di spesa relativa ai beni o servizi oggetto di agevolazione.
- 2. La domanda di erogazione, completa della documentazione che deve correderla, e sottoscritta dal legale rappresentante della nuova cooperativa, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).

3. La Regione Campania esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto dichiarato con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
4. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, verrà richiesta con lettera a.r. al beneficiario, la necessaria integrazione concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni.
5. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la regione Campania provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo della regione Campania.
6. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
7. L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione dei contributi:
8. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione e nei limiti previsti dal presente Programma.

1. Ispezioni, controlli e revocche dei contributi

1. La Regione Campania opera un monitoraggio sulle iniziative ammesse alle agevolazioni attraverso l'analisi di report periodici con cadenza trimestrale, forniti dal soggetto promotore.
2. Per la redazione dei report il Promotore provvede a verificare presso i soggetti beneficiari il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, la nuova cooperativa si obbliga a tenere a disposizione, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
3. Le verifiche hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione.
4. Qualora le verifiche dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non siano raggiunti i risultati che hanno determinato, in fase di valutazione dei progetti, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruito, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente.
6. I contributi sono, inoltre, revocati:
 - a) in caso di mancato adempimento, da parte della nuova cooperativa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
 - b) nel caso in cui la nuova cooperativa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;
8. In caso di revoca del contributo le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili alla nuova cooperativa non sanabili devono essere restituite dalla nuova cooperativa alla regione Campania, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
9. Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruito.

10. Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite sono maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
11. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il soggetto Promotore.

m. Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del presente regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del presente regolamento, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

L'agevolazione consiste in contributi in conto capitale concessi alla nuova cooperativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 69/2001 pubblicato sulla GUCE L n. 10 del 13.01.2001.

a. Riferimenti normativi

In applicazione di quanto disposto all'art. 7 della L.R. n. 32 del 7/7/1977 e ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001, il regime di aiuto afferente al presente Programma e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.

b. Tipologia di iniziativa

Sono ammissibili, nei limiti e nelle forme indicate agli articoli successivi, le richieste relative al rimborso delle spese di gestione sostenute nei primi tre esercizi dalle "nuove cooperative" che sono state ammesse ai benefici degli aiuti di cui al Titolo I del presente Programma.

c. Soggetti beneficiari

Le nuove cooperative di produzione-lavoro e sociali e loro consorzi (di seguito tutte indicate come "nuove cooperative") costituite ai sensi dell'art. 2511 (modifica D. Ig.n. 6 del 17.01.03) ed iscritte nel Registro prefettizio nella Sezione "Cooperative di produzione-lavoro" e nella Sezione "Cooperative Sociali" che sono state ammesse ai benefici degli aiuti previsti dal Titolo I del presente Programma.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse ai trasporti e alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

d. Misura dell'agevolazione

L'entità del contributo è pari al 100% delle spese sostenute nel primo esercizio, è pari al 60% delle spese sostenute nel secondo esercizio, è pari al 30% delle spese sostenute nel terzo esercizio e in ogni caso non può superare il valore complessivo di euro 100.000 per tutti e tre gli esercizi.

Per il calcolo del "triennio" de minimis ha valore la data del Decreto di concessione delle agevolazioni.

e. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi generali sostenuti dalla "nuova cooperativa" nel corso dei primi tre esercizi.

f. Modalità di rimborso delle spese di gestione delle agevolazioni

1. Il rimborso delle spese di gestione è subordinato alla trasmissione da parte della nuova cooperativa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi alla chiusura di ciascuno dei tre esercizi per i quali sono concesse le agevolazioni- alla Regione Campania, sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della Domanda di rimborso delle spese di gestione, unitamente alla documentazione di spesa relativa ai beni o servizi oggetto di agevolazione.
2. La domanda di rimborso, completa della documentazione che deve correderla, e sottoscritta dal legale rappresentante della nuova cooperativa, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).
3. La Regione Campania esamina la domanda di rimborso e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale e documentale.

4. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, verrà richiesta con lettera a.r. al beneficiario, la necessaria integrazione concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni.
5. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la regione Campania provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo della regione Campania.
6. L'esame delle domande di rimborso si conclude entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione dei contributi:
7. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione per ciascuna domanda di rimborso presentata e nei limiti previsti dal presente Programma.

g. Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

1. Il soggetto promotore effettua, inoltre, verifiche semestrali nei primi tre esercizi successivi all'erogazione delle agevolazioni, al fine di monitorare l'effettivo sostenimento, da parte della nuova cooperativa, delle spese di gestione a fronte delle quali sono erogate le agevolazioni alla gestione.
2. In caso di revoca del contributo le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili alla nuova cooperativa non sanabili devono essere restituite dalla nuova cooperativa alla regione Campania, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
3. Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite.
4. Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite sono maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
5. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il soggetto Promotore.

h. Obblighi e adempimenti della Regione Campania

1. La Regione Campania procede ad informare l'impresa della natura "de minimis" dell'aiuto e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
2. La Regione Campania può erogare il nuovo aiuto "de minimis" solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nel periodo di riferimento dei tre anni ad un livello eccedente i 100.000 euro.
3. La Regione Campania registra e riunisce tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente Programma. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente Programma sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta della Commissione, la Regione Campania trasmette, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie se siano state rispettate le condizioni del presente Programma, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto "de minimis" ricevuto da una determinata impresa.

Modalità di calcolo del punteggio per la graduatoria dei progetti

Il calcolo del punteggio assegnato in graduatoria al progetto è:

$$P = \sum[(Q_p) * \beta]$$

1. dove P rappresenta il punteggio;
2. dove (Q_p) rappresenta il valore percentuale della partecipazione di ciascun soggetto partner dell'iniziativa nel capitale sociale della "nuova cooperativa";
3. dove β rappresenta il coefficiente di ponderazione e varia a seconda del partner che detiene la partecipazione.

In particolare i coefficienti sono indicati nella tabella di seguito riportata:

Soggetto partner	Coefficiente di ponderazione (β)
Promotore	2,50
Fondo per lo Sviluppo della cooperazione	2,00
Banche o altri Intermediari finanziari	1,50
Enti pubblici	1,00
Altri partner privati	0,50